



COMUNE DI NEONELI
Provincia di Oristano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER I
NUOVI MATRIMONI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 30.05.2012

ART.1
Oggetto e finalità

L'Amministrazione Comunale di Neoneli, al fine di contrastare lo spopolamento e favorire la permanenza dei giovani nel territorio d'origine e al fine di valorizzare la famiglia come base della vita sociale e comunitaria, intende erogare un contributo "una tantum" alle coppie che si sposano e decidono di risiedere a Neoneli.

Tale azione ha, altresì, l'intento di dimostrare l'impegno e la volontà del Comune di essere a fianco alle famiglie che contribuiscono alla crescita e sostegno della comunità.

Questo intervento non è incompatibile con altri sussidi, assegni o interventi in questo ambito e previsti dalla legge statale o regionale o dai regolamenti.

Il presente regolamento disciplina l'erogazione di tale contributo.

ART. 2
Destinatari

Destinatari sono le coppie che si sposano a Neoneli e mantengono la residenza nel Comune di Neoneli, oppure che si sposano altrove ma decidono di trasferire la propria residenza nel comune di Neoneli e dimostrano di mantenersi il domicilio nel centro urbano anche dopo la data del matrimonio.

Il contributo verrà corrisposto al capofamiglia.

ART. 3
Misura del Contributo

L'entità del contributo è fissata per l'anno 2010 in € 500,00 per ogni nuovo matrimonio e sarà erogato in un'unica soluzione secondo le modalità di seguito definite.

In fase di predisposizione del Bilancio l'Amministrazione definisce apposito capitolo con stanziamento iniziale.

L'entità del contributo verrà ridefinito annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale e sulla base delle disponibilità di bilancio.

ART. 4
Requisiti

- residenza di uno o di entrambi i coniugi nel Comune di Neoneli
- residenza del nucleo familiare nel comune di Neoneli per almeno un anno.
- stabile domicilio di entrambe i coniugi nel centro urbano di Neoneli dalla data del matrimonio.

ART 5
Individuazione dei destinatari

L'ufficio Anagrafe, entro il 10 luglio ed il 10 gennaio di ogni anno, compila l'elenco dei matrimoni celebrati, rispettivamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno e tra il 1° luglio e il 31 dicembre, i cui coniugi siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 4.

ART 6

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato con determinazione del Responsabile dell'area Amministrativa a seguito di verifica dei requisiti, in collaborazione con l'Ufficio Anagrafe. L'erogazione del contributo avverrà nel mese di luglio per i matrimoni celebrati tra il 1° gennaio e il 30 giugno e nel mese di gennaio per i matrimoni celebrati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per il primo anno di applicazione, l'erogazione decorrerà dall'entrata in vigore del presente regolamento, ossia per i matrimoni celebrati dal 1° agosto.

L'Ufficio dei Servizi Sociali cura la comunicazione ai coniugi dell'avvenuta assegnazione del contributo.

ART. 7

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.